



2025/2067

16.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2067 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la sostenibilità del modello di finanziamento dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è uno degli obiettivi previsti dalla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili ⁽²⁾, tenuto conto in particolare della riduzione e dell'imprevedibilità degli introiti da tariffe a seguito dell'ultimo termine per la registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nel 2018 e della prevista riassegnazione dei lavori scientifici e tecnici alle agenzie dell'Unione. Il presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 ⁽³⁾ della Commissione per quanto riguarda le tariffe e gli oneri a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le relative procedure, si inserisce nel contesto di una serie di misure volte a contribuire ad aumentare la sostenibilità finanziaria dell'Agenzia.
- (2) In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008, le tariffe e gli oneri di cui a tale regolamento dovrebbero essere rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) A seguito della revisione effettuata dalla Commissione, le tariffe e gli oneri ordinari dovrebbero essere adeguati in base ai tassi di inflazione medi annui relativi al 2021, al 2022 e al 2023, pubblicati da Eurostat, per riflettere il tasso di inflazione cumulativo del 19,5 %. Al fine di tutelare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI») e in linea con gli obiettivi degli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029 ⁽⁶⁾ e con il pacchetto di aiuti per le PMI della Commissione ⁽⁷⁾, tale adeguamento all'inflazione non si applicherà alle tariffe e agli oneri che le PMI devono pagare all'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» [COM(2020) 667 final].

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj>).

⁽⁶⁾ La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la nuova Commissione europea 2024-2029, 18 luglio 2024, Strasburgo.

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

- (4) L'adeguamento delle tariffe e degli oneri dovrebbe essere fissato a un livello tale che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell'Agenzia di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati dall'Agenzia.
- (5) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nell'ambito delle sue attribuzioni a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe continuare a monitorare gli sforzi profusi dall'Agenzia per migliorare l'efficienza al fine di ottenere il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti. La Commissione dovrebbe tener conto del parere del consiglio di amministrazione in occasione della prossima revisione delle tariffe e degli oneri pagabili all'Agenzia conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008.
- (6) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 340/2008, i dichiaranti o i richiedenti dichiarano le dimensioni della propria impresa, sulla base della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁽⁸⁾, al momento della presentazione dei fascicoli. In seguito l'Agenzia effettua una verifica ex post della correttezza di tali dichiarazioni. Tale sistema era inizialmente necessario per poter far fronte all'elevato numero di registrazioni entro i termini regolamentari di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che la verifica ex post è caratterizzata da un'elevata intensità di lavoro in quanto spesso comporta molteplici interazioni con i dichiaranti o i richiedenti, in particolare quando lo status dell'impresa è cambiato rispetto a quanto dichiarato inizialmente, e richiede pertanto una verifica mediante lotti pluriennali. Inoltre nei casi in cui le dimensioni dell'impresa di un dichiarante o di un richiedente siano superiori a quelle da essi dichiarate, si applicano una tariffa integrativa e un onere amministrativo in linea con la decisione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia⁽⁹⁾ e con il regolamento (CE) n. 340/2008. La Corte dei conti europea, il Parlamento europeo⁽¹⁰⁾ e il Consiglio⁽¹¹⁾ hanno inoltre sottoposto alla Commissione questioni relative alla correttezza dei pagamenti delle tariffe e all'efficacia e alla tempestività del processo di verifica delle PMI.
- (7) Dato che il numero delle domande presentate è diminuito dall'ultimo termine per la registrazione nel 2018 e al fine di migliorare l'efficienza del processo di verifica delle PMI e di stabilire condizioni di parità, è opportuno richiedere che la domanda di riconoscimento dello status di PMI e i documenti giustificativi siano presentati prima della domanda corrispondente. L'Agenzia dovrebbe pertanto effettuare una verifica ex ante delle PMI. L'Agenzia dovrebbe decidere senza indugio in merito alle domande di riconoscimento dello status di PMI e dovrebbe decidere al più tardi entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione pertinente. Di conseguenza una domanda di riconoscimento dello status di PMI dovrebbe essere presentata tempestivamente e al più tardi due mesi prima della presentazione della domanda con cui è richiesta una riduzione delle tariffe, in modo che l'Agenzia disponga di tempo sufficiente per prendere una decisione in merito allo status di PMI del richiedente prima dell'effettiva presentazione della domanda.
- (8) In considerazione del termine di ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e dell'impatto che il pagamento tempestivo della tariffa di ricorso ha sulla ricevibilità di tale ricorso, ai fini di una riduzione della tariffa di ricorso l'appellante dovrebbe presentare, unitamente al ricorso, un'autodichiarazione e i documenti giustificativi in merito al proprio status di PMI.
- (9) Per la verifica dello status di PMI l'Agenzia potrebbe dover attingere a risorse che non sarebbero coperte dalla tariffa per le PMI o dall'onere pagati al momento della domanda successiva; pertanto, l'Agenzia dovrebbe avere la possibilità di introdurre un onere amministrativo a carico delle imprese che richiedono lo status di PMI e che rifletta il carico di lavoro associato alla verifica. L'onere amministrativo non dovrebbe essere riscosso se la successiva decisione dell'Agenzia sullo status di PMI riconosce lo status di PMI del richiedente.

⁽⁸⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

⁽⁹⁾ ECHA, 22 luglio 2024, «Management Board Decision MB/01/2024 on the classification of services for which charges are levied».

⁽¹⁰⁾ Parlamento europeo, Relazione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018 [2019/2086(DEC)].

⁽¹¹⁾ Consiglio dell'Unione europea, Raccomandazioni del Consiglio sul discharge da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (5761/20 ADD 1).

- (10) Al fine di rafforzare la certezza del diritto e ridurre gli oneri amministrativi associati alla presentazione di una domanda di riconoscimento dello status di PMI e alla relativa verifica, la decisione dell'Agenzia sullo status di PMI dovrebbe rimanere valida per tre anni e, durante tale periodo, dovrebbe applicarsi a tutte le domande presentate all'Agenzia conformemente al pertinente diritto dell'Unione che richiedono la verifica dello status di PMI, non solo alle domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ciò significa che qualsiasi altra domanda che determina una tariffa o un onere presentata dalla stessa impresa a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di altre normative dell'Unione durante tale periodo di tre anni dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della decisione esistente dell'Agenzia sullo status di PMI, senza che sia necessario presentare una nuova domanda di riconoscimento dello status di PMI. Per alleggerire l'onere a carico delle PMI, la prima nuova domanda di riconoscimento dello status di PMI dopo la prima decisione dell'Agenzia sullo status di PMI può essere presentata mediante un'autodichiarazione sulle dimensioni dell'impresa se presentata due mesi prima della fine del periodo di validità di tre anni e se lo status di PMI non è cambiato. Se lo status non è cambiato, non è necessario presentare nuove informazioni.
- (11) I portatori di interessi e l'Agenzia necessitano di tempo sufficiente per adottare le misure appropriate per conformarsi alle modifiche del processo di verifica delle PMI di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno rinviare a 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'applicazione delle modifiche dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 340/2008 relative al processo di verifica delle PMI.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008.
- (13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

- (1) all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Una persona fisica o giuridica ha il diritto di pagare una tariffa di ricorso ridotta se l'ultima decisione emessa dall'Agenzia nei suoi confronti a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento ha concluso che la persona in questione ha diritto a tale riduzione e se il periodo di validità di detta decisione non è ancora scaduto. In tal caso la persona fisica o giuridica fornisce all'Agenzia la decisione sul riconoscimento dello status di PMI al momento della presentazione del ricorso.

Se una decisione sul riconoscimento dello status di PMI è ancora pendente al momento della presentazione del ricorso, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 13, paragrafo 7.

Se una tale decisione non è stata precedentemente emessa dall'Agenzia o è pendente, o se il periodo di validità della decisione è scaduto, al momento della presentazione del ricorso la persona interessata presenta un'autodichiarazione in merito alle dimensioni dell'impresa e gli elementi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 1 *ter*, del presente regolamento, che attestino che l'impresa ha diritto alla riduzione.»;

- (2) l'articolo 13 è così modificato:

- a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«**Riconoscimento dello status di PMI, riduzioni e esenzioni**»;

- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare di tariffe o oneri ridotti a norma degli articoli da 3 a 9 chiede all'Agenzia il riconoscimento dello status di PMI almeno due mesi prima della presentazione che dà luogo al pagamento della tariffa.

La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare di tariffe o oneri ridotti presenta all'Agenzia la documentazione pertinente comprovante il diritto a tale riduzione in virtù dello status di PMI conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.»;

- c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 *bis* e 1 *ter*:

«1 *bis*. La verifica dello status di PMI da parte dell'Agenzia può essere soggetta a un onere amministrativo.

Il livello di tale onere amministrativo è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sulla base di una proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, tenendo conto della quantità di lavoro associato alla verifica dello status di PMI a norma del presente articolo. L'onere amministrativo non è riscosso se la successiva decisione dell'Agenzia sullo status di PMI riconosce lo status di PMI del richiedente. La decisione del consiglio di amministrazione in merito al livello dell'onere amministrativo è pubblicata.

1 *ter*. L'Agenzia pubblica l'elenco della documentazione pertinente da presentare in conformità del paragrafo 1.»;

- d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti da:

«3. L'Agenzia può richiedere in qualunque momento ulteriori prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe o degli oneri o di esenzione. L'Agenzia respinge la domanda se le prove richieste non sono fornite entro il termine fissato dall'Agenzia in tale richiesta.

I documenti presentati all'Agenzia, qualora non siano in una delle lingue ufficiali dell'Unione, sono corredati di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.

4. Una volta ricevuta tutta la documentazione pertinente l'Agenzia decide, entro due mesi, se lo status di PMI può essere riconosciuto. Se concordato tra l'Agenzia e l'impresa, tale termine può essere prorogato.

La decisione sul riconoscimento dello status di PMI è valida per tre anni per tutte le domande presentate all'Agenzia dopo tale decisione conformemente al pertinente diritto dell'Unione che richiede la presentazione di dette domande. La prima nuova domanda di riconoscimento dello status di PMI dopo la prima decisione dell'Agenzia sullo status di PMI può essere presentata mediante un'autodichiarazione sulle dimensioni dell'impresa se presentata due mesi prima della fine del periodo di validità di tre anni e se lo status di PMI non è cambiato.»;

- e) sono inseriti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

«5. Se l'Agenzia decide di non riconoscere lo status di PMI per cui è stata presentata la domanda, il richiedente non ha diritto a una tariffa o a un onere ridotti a norma degli articoli da 3 a 10.

6. La persona fisica o giuridica che chiede una riduzione della tariffa o dell'onere a norma degli articoli da 3 a 9, al momento della presentazione di una domanda all'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 fornisce all'Agenzia la decisione sul riconoscimento dello status di PMI unitamente alla domanda.

7. Qualora, in circostanze eccezionali, l'Agenzia non sia in grado di adottare una decisione sullo status di PMI entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione pertinente, la domanda successiva che dà luogo al pagamento di una tariffa o di un onere di cui al paragrafo 1 presentata dal richiedente che ha chiesto il riconoscimento dello status di PMI beneficia temporaneamente della riduzione richiesta. Tali tariffe o oneri ridotti sono concessi con riserva fino all'adozione di una decisione sullo status di PMI. Se con la decisione successiva non viene riconosciuto lo status di PMI, l'Agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell'onere per intero e può riscuotere un onere amministrativo.

L'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, l'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7, l'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano *mutatis mutandis*.

Per le tariffe pagabili a norma degli articoli 6, 8 e 9, il saldo della tariffa o dell'onere per intero è versato entro 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione dell'Agenzia di non riconoscere lo status di PMI.»;

- (3) gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dagli allegati da I a VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 5 febbraio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	2 078 EUR	1 558 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	5 585 EUR	4 190 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	14 939 EUR	11 204 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	40 270 EUR	30 202 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 131 EUR	848 EUR	609 EUR	457 EUR	87 EUR	65 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	3 038 EUR	2 279 EUR	1 636 EUR	1 227 EUR	234 EUR	175 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	8 126 EUR	6 094 EUR	4 375 EUR	3 282 EUR	625 EUR	469 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	21 904 EUR	16 428 EUR	11 795 EUR	8 846 EUR	1 685 EUR	1 264 EUR

ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffa	2 078 EUR	1 558 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffa	1 131 EUR	848 EUR	609 EUR	457 EUR	87 EUR	65 EUR

ALLEGATO III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	3 507 EUR	2 630 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	12 861 EUR	9 645 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	38 192 EUR	28 644 EUR
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	9 353 EUR	7 015 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	34 685 EUR	26 013 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	25 332 EUR	18 998 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	1 908 EUR	1 431 EUR	1 027 EUR	770 EUR	147 EUR	110 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	6 995 EUR	5 246 EUR	3 767 EUR	2 825 EUR	538 EUR	404 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	20 774 EUR	15 580 EUR	11 186 EUR	8 389 EUR	1 598 EUR	1 198 EUR
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	5 087 EUR	3 816 EUR	2 739 EUR	2 055 EUR	391 EUR	294 EUR

	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	18 866 EUR	14 150 EUR	10 159 EUR	7 619 EUR	1 451 EUR	1 088 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	13 779 EUR	10 334 EUR	7 419 EUR	5 564 EUR	1 060 EUR	795 EUR

Tabella 3

Tariffe ordinarie per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento			
Modifica dell'identità del dichiarante che comporta una modifica della personalità giuridica		1 949 EUR	
Tipo di aggiornamento		Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	5 846 EUR	4 384 EUR
	Fascia di tonnellaggio pertinente	1 949 EUR	1 461 EUR
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	5 846 EUR	4 384 EUR
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	3 897 EUR	2 923 EUR
	Nome commerciale della sostanza	1 949 EUR	1 461 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 949 EUR	1 461 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio, nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 949 EUR	1 461 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento		MEDIA impresa		Piccola impresa		Microimpresa	
Modifica dell'identità del dichiarante che comporta una modifica della personalità giuridica		1 060 EUR		571 EUR		82 EUR	
Tipo di aggiornamento		MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
	Fascia di tonnellaggio pertinente	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	2 120 EUR	1 590 EUR	1 141 EUR	856 EUR	163 EUR	122 EUR
	Nome commerciale della sostanza	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio, nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR

ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	5 846 EUR	4 384 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 949 EUR	1 461 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	5 846 EUR	4 384 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	3 897 EUR	2 923 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 949 EUR	1 461 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 949 EUR	1 461 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio, nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 949 EUR	1 461 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	3 180 EUR	2 385 EUR	1 712 EUR	1 284 EUR	245 EUR	183 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	2 120 EUR	1 590 EUR	1 141 EUR	856 EUR	163 EUR	122 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR

Oggetto della domanda di riservatezza	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio, nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 060 EUR	795 EUR	571 EUR	428 EUR	82 EUR	61 EUR

ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria	650 EUR
Tariffa ridotta per le medie imprese	353 EUR
Tariffa ridotta per le piccole imprese	190 EUR
Tariffa ridotta per le microimprese	27 EUR

Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario	1 299 EUR
Onere ridotto per le medie imprese	707 EUR
Onere ridotto per le piccole imprese	380 EUR
Onere ridotto per le microimprese	54 EUR

ALLEGATO VI

1. **Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006**

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	64 650 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	12 930 EUR
Tariffa supplementare per uso	58 185 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base	40 575 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	8 115 EUR
Tariffa supplementare per uso	36 518 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base	24 345 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 869 EUR
Tariffa supplementare per uso	21 911 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	5 410 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 082 EUR
Tariffa supplementare per uso	4 869 EUR

2. **Tariffe per le domande di autorizzazione per l'uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata di cui all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma**

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	32 325 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	6 465 EUR
Tariffa supplementare per uso	29 092 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base	20 287 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 057 EUR
Tariffa supplementare per uso	18 259 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base	12 172 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	2 434 EUR
Tariffa supplementare per uso	10 955 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	2 705 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	541 EUR
Tariffa supplementare per uso	2 434 EUR

ALLEGATO VII

1. **Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006**

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base	64 650 EUR
Onere supplementare per sostanza	12 930 EUR
Onere supplementare per uso	58 185 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base	40 575 EUR
Onere supplementare per sostanza	8 115 EUR
Onere supplementare per uso	36 518 EUR

Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base	24 345 EUR
Onere supplementare per sostanza	4 869 EUR
Onere supplementare per uso	21 911 EUR

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base	5 410 EUR
Onere supplementare per sostanza	1 082 EUR
Onere supplementare per uso	4 869 EUR

2. **Oneri per la revisione di un'autorizzazione rilasciata per l'uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma**

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base	32 325 EUR
Onere supplementare per sostanza	6 465 EUR
Onere supplementare per uso	29 092 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base	20 287 EUR
Onere supplementare per sostanza	4 057 EUR
Onere supplementare per uso	18 259 EUR

Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base	12 172 EUR
Onere supplementare per sostanza	2 434 EUR
Onere supplementare per uso	10 955 EUR

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base	2 705 EUR
Onere supplementare per sostanza	541 EUR
Onere supplementare per uso	2 434 EUR

ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	2 858 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	5 716 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	8 574 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	1 794 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	3 587 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	5 381 EUR